

Il danno erariale da sanzione sproporzionata

Autore: Spadone Luigi

In: Diritto amministrativo

In un recente passato accanto a chi sosteneva la facoltatività dell'azione disciplinare in ambito di pubblico impiego contrattualizzato (ARAN e A.M. Perrino, in *Il rapporto di lavoro pubblico*, p. 413), vi era una corrente che, argomentando con la responsabilità in cui incorrerebbe il dirigente rimasto inerte e con l'interesse pubblico che deve perseguire l'Amministrazione (ispirata a principi di legalità, imparzialità e buon andamento), riteneva l'azione come obbligatoria (V. Tenore, G. Noviello, in *La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato* p. 182).

La motivazione di questa seconda tesi appariva poco convincente, in quanto le eventuali responsabilità ricadenti sul dirigente inerte configuravano un mero deterrente piuttosto che un obbligo.

Ne conseguiva che, a parte quanto previsto per le violazioni più gravi (obbligo di denuncia in caso di commissione di illecito penale), anche in campo di lavoro pubblico privatizzato l'esercizio dell'azione disciplinare costituiva facoltà e non obbligo, non trattandosi di potere vincolato.

Su questa linea aveva dimostrato di muoversi la giustizia amministrativa, secondo la quale la scelta era rimessa ad apprezzamenti di lata discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione e poteva essere sindacata solo allorché appariva manifestamente illogica e ingiusta (Si veda Consiglio di Stato, sez. V, 23.08.04 n. 5561).

La modifica operata dal D.Lgs. 150/09 con l'inserimento dell'art. 55 sexies non ha forse permesso di superare la citata divergenza di opinioni, ma la formulazione dell'articolo che - come altre parti del Decreto Brunetta - ha codificato il diritto vivente richiamando l'irragionevolezza o la manifesta

infondatezza enunciata dalla giurisprudenza, ha certo stretto notevolmente le maglie nei confronti del dirigente inoperoso con sanzioni che fungono da vero e proprio monito a compiere il proprio dovere.

Il successivo comma 4 del predetto articolo 55 sexies afferisce invece alla responsabilità civile, limitata ai casi di dolo o di colpa grave.

Proprio il richiamo di questi ultimi due elementi fa ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine responsabilità civile in senso atecnico. Essendo questi elementi specifici della responsabilità amministrativa, è forse proprio a quest'ultima che costui ha voluto invece fare riferimento, con una norma che appare del tutto pleonastica.

In analogia ai principi generali della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente (costituita dai seguenti elementi: danno; dolo o colpa grave; nesso eziologico tra condotta ed evento), in caso di sanzione disciplinare sproporzionata con conseguente danno erariale per l'Amministrazione, il dirigente che ha provveduto a comminare tale sanzione sarà obbligato a risarcire il danno cagionato, ricorrendo i citati presupposti del dolo o della colpa grave, fatto evidentemente salvo il pagamento degli eventuali danni che in sede civile venissero riconosciuti al dipendente sanzionato.

Si supponga il caso di un fatto di particolare tenuità punito con la sospensione dal servizio per 10 giorni e poi convertito dal giudice, a seguito di azione giudiziale del soggetto sanzionato, in una censura o in una multa.

Appare incontrovertibile che in siffatta fattispecie il dirigente che ha comminato la sanzione abbia peccato di eccessivo zelo e non può sfuggire che l'Amministrazione sarà costretta a riconoscere regolare retribuzione al dipendente per giorni in cui non ha prestato la propria attività in quanto sospeso.

Danno subito dall'Amministrazione e comportamento del dirigente ascrivibile a dolo o colpa grave: ne consegue che quest'ultimo sarà chiamato dalla Corte dei Conti a risarcire l'erario per il danno cagionato.

Nella propria azione la Corte valuterà gli atti del processo, in particolare soffermandosi sulle motivazioni che hanno indotto il giudice a convertire la sanzione e verificando se queste richiamino gli elementi soggettivi sopra citati.

Spadone Luigi

Dottore in giurisprudenza

Segretario organizzativo UIL FPL del Verbano Cusio Ossola e responsabile uffici vertenze e contrattazione della medesima organizzazione

Noretta Diego

Avvocato

Esperto in controversie del pubblico impiego, svolge la propria attività nel Foro di Verbania

<https://www.diritto.it/il-danno-erariale-da-sanzione-sproporzionata/>